

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE ROLL - ESENTE DIRITTO

28 MAG 2018



13254.18

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 28203/2015

SEZIONE LAVORO

Cron. 13254

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Ud. 07/02/2018
- Dott. LAURA CURCIO - Consigliere - PU
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. FEDERICO DE GREGORIO - Consigliere -
- Dott. GUGLIELMO CINQUE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 28203-2015 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)  
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato  
 (omissis) , rappresentata e difesa  
 dall'avvocato (omissis) , giusta procura in  
 atti;

- **ricorrente** -

2018

550

**contro**

(omissis) SPA (omissis) , in persona del legale  
 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata  
 in (omissis) , presso lo studio

dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 4489/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2015 r.g. n. 4489/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/2018 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato (omissis) per delega verbale (omissis) ;

udito l'Avvocato (omissis) per delega verbale Avvocato (omissis) .

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, overlapping loops, positioned at the bottom of the page.



## Fatti di causa

1. (omissis), inserita nella graduatoria istituita da (omissis) spa a seguito di accordo sottoscritto con le OO.SS. il 13.1.2006, recatasi il 4.10.2010, dopo la scelta della sede avvenuta il 4.8.2010, per sottoporsi al test di idoneità alla guida del motoveicolo aziendale, si era vista negare l'assunzione per mancato superamento della prova in quanto, come da verbale di verifica, a veicolo fermo non riusciva a toccare terreno con entrambi i piedi.

2. Il Tribunale di Roma, adito dalla (omissis), con la pronuncia n. 7384/2012, rigettava la domanda volta ad ottenere la declaratoria di sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 4.10.2010 nonché la declaratoria di illegittimità del licenziamento intervenuto in pari data verbalmente, con condanna di (omissis) spa alla riammissione in servizio, al pagamento delle retribuzioni maturate e al risarcimento dei danni.

3. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4489/2015, rigettava il gravame proposto dalla (omissis) rilevando che: 1) (omissis) spa aveva convocato la (omissis) il 4.10.2010 per la sua assunzione, in esecuzione degli accordi del 13.1.2006 e del 10.7.2008, ai fini della sottoposizione alla prova di idoneità alla guida del motomezzo aziendale, il cui superamento era considerato condizione essenziale; 2) la prova non fu effettuata in quanto la (omissis), a causa della sua altezza (cm. 148) non era risultata in grado di sedere sul ciclomotore a toccare a terra con entrambi i piedi; 3) il dedotto licenziamento non sussisteva perché in essere non vi era alcun rapporto di lavoro; 4) non vi era stata da parte della società la violazione dei principi di correttezza e buona fede perché, nel verbale di conciliazione del 30.5.2006, era previsto tra le condizioni necessarie per procedere all'assunzione, il possesso dell'abilitazione alla conduzione dei motomezzi ed il superamento della relativa prova di guida; 5) il mancato espletamento della prova di idoneità appariva



giustificato dal fatto che la ricorrente non era in grado di stare seduta sul mezzo e di toccare terra con entrambi i piedi; 6) non valeva la circostanza che la (omissis) avesse già lavorato per (omissis) atteso che, nel ricorso introduttivo, non era stato specificato che nel corso dei precedenti contratti a termine, aveva utilizzato il motoveicolo.

4. Avverso la decisione di II grado ha proposto ricorso per cassazione (omissis) affidato a due motivi.

5. (omissis) spa ha resistito con controricorso.

### **Ragioni della decisione**

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 1367 cc, all'art. 115 cpc e all'Accordo Nazionale stipulato da (omissis) con le OOSS in data 13.1.2006 nonché l'insussistenza della necessità della prova di guida e il superamento implicito della stessa. Al riguardo sostiene la (omissis) che i giudici di merito erroneamente avevano ritenuto il mancato superamento della prova quando invece ciò non risultava dai documenti; che la sua esclusione fu determinata solo dalla sua altezza (cm. 148 accertata senza alcuna prova di misurazione) ostativa all'utilizzo del motomezzo aziendale e allo svolgimento dell'attività di recapito; in nessuna norma o disposizione contrattuale era previsto un requisito di altezza minima; che la società avrebbe dovuto reperire altre mansioni da svolgere all'interno della propria struttura ovvero consentire di espletare le mansioni di recapito con altri mezzi aziendali.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1372, 1° comma cc, 1362 2° comma cc, 2697 cc e art. 115 cpc, all'Accordo Nazionale Stipulato da (omissis) con le OOSS, in data 13.1.2006, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 commi 3 e 5 cpc) per avere erroneamente ritenuto la Corte di appello la inesistenza di un



rapporto di lavoro in essere, e quindi la in configurabilità di un licenziamento, e che l'ultimo dei motoveicoli fosse una circostanza implicita rispetto al tipo di attività lavorativa indicata nell'Accordo Sindacale.

3. Il primo motivo è inammissibile.

4. Le doglianze concernono, infatti, una rivalutazione degli elementi probatori ed una rilettura del ragionamento e delle opzioni interpretative, in ordine alla circostanza che la ricorrente non fu in grado di superare la prova di guida del motomezzo aziendale richiesta come condizione essenziale per l'assunzione, che costituiscono espressione di una potestà propria del giudice di merito che non può essere sindacata nel suo esercizio se congruamente e logicamente motivata come nel caso di specie (ex plurimis Cass. n. 14212/2010; Cass. n. 14911/2010).

5. Né è accoglibile la censura riguardante un presunto vizio di illogicità del ragionamento della Corte territoriale perché, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc (applicabile alla presente pronuncia depositata il 9.6.2015) il sindacato sulla motivazione è consentito limitatamente alla rilevazione dell'omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti e non più alla logicità della motivazione a meno che essa non si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione "perplessa o obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass. SSUU 7.4.2014 n. 8053; Cass. 10.2.2015 n. 2498; Cass. 21.10.2015 n. 21439).

6. Nel caso in esame la Corte territoriale ha, in maniera congrua e logica, precisato che l'assunzione a tempo indeterminato sarebbe avvenuta soltanto in presenza di tutte le condizioni che consentissero all'impresa di utilizzare pienamente le prestazioni lavorative degli aspiranti, come la <sup>(omissis)</sup>, destinata alle attività di recapito e di



operazioni logistiche e che, a seguito del verbale di conciliazione del 30.5.2006, il possesso della abilitazione alla conduzione dei motomezzi ed il superamento della relativa prova di guida, rientravano tra le condizioni necessarie per procedere all'assunzione a tempo indeterminato.

7. Va da ultimo rimarcato che la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

8. Il secondo motivo è inammissibile, invece, per difetto di autosufficienza.

9. La ricorrente non ha riportato, nella censura, né il testo dell'Accordo Sindacale del 13.1.2006 né quello del verbale di conciliazione del 30.5.2006, né infine la lettera del 4.8.2010, non consentendo, così, la possibilità di verificare la denunciata violazione dei canoni ermeneutici in relazione alla interpretazione delle regolamentazioni pattizie del rapporto o delle parti in contestazioni.

10. In ordine al denunciato vizio di motivazione, si richiama quanto già sopra affermato in relazione al primo motivo di ricorso circa la inammissibilità della doglianza

11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

12. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13,



comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

**PQM**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 7 febbraio 2018

Il Presidente

Dr. Giuseppe Napoletano

Il Consigliere est.

Dr. Guglielmo Cinque

*Guglielmo Cinque*



*Giuseppe Napoletano*

Il Funzionario Giudiziario  
Dott. Giovanni RUELLI  
*Giovanni Ruelli*

